

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

DECRETO n. 3486 del 26 Ottobre 2016

Oggetto: Domanda di concessione del contributo presentata ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. da **Bertoli Maria impresa individuale** protocollo CR-7540-2016 del 17/02/2016.
Rigetto dell'istanza.

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016 e 42/2016;
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 83/2014, 5/2015, 02/2016, 35/2016, 47/2016 e 48/2016;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i." e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;
- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi

complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza nn. 84/2014, 64/2015 e 40/2016;
- l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014 e 71/2014;
- l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante "Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE"
- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;
- l'Ordinanza n. 30 dell' 11 Maggio 2016 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica, di supporto agli enti locali e di monitoraggio, informazione e trasparenza";

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, destinati al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività e alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'addendum 23 luglio 2013 e dall'addendum 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012", approvate con l'ordinanza n. 74/2012 e s.m.i., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 della sopra citata ordinanza 57/2012 e s.m.i, che prevede le seguenti tipologie di interventi finanziabili:
 - a) la riparazione con rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa;
 - b) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

- c) la ricostituzione delle scorte connesse all'attività dell'impresa, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;
- d) la delocalizzazione ai sensi di quanto disposto all'art. 3 comma 1 lettera f e commi 12 e 13 bis del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;
- e) i danni economici subiti dai prodotti, ai sensi di quanto disposto dal D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, art. 3, comma 1, lett. b-bis;
- l'articolo 2, comma 13 della sopra citata ordinanza 57/2012 e s.m.i., che, in relazione ai suddetti interventi, prevede le seguenti tipologie di contributo:
 - a) per gli interventi indicati al precedente comma 2, alle lettere a), b) c) e d) i contributi sono quelli previsti ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, relativo Protocollo d'Intesa e successivo DPCM dell'8 febbraio 2013;
 - b) per gli interventi indicati alla lettere e), i contributi sono quelli previsti dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012;
 - c) per gli interventi indicati alle lettere c) e d) del precedente comma 2, i contributi di cui al punto 2 del presente comma sono integrati con quello previsto per l'abbattimento dei tassi di interesse all'art. 11 del D.L. n. 74/2012 e relativo D.M. 10 Agosto 2012;

Preso atto:

- che in data 17/02/2016 è stata validata sul sistema Sfinge la domanda protocollo n. CR-7540-2016 presentata da **Bertoli Maria impresa individuale**, con sede legale in Concordia sulla Secchia (MO), via Paglierine n. 6 – C.A.P. 41033, C.F. BRTMRA55P48C951T e P.IVA 02907370361;
- che il Nucleo di valutazione, nella seduta del 28/06/2016, come risulta dal verbale CR-34823-2016 del 28/06/2016, conservato agli atti dal Responsabile della procedura istruttoria delle domande di concessione, ha valutato e discusso l'esito istruttorio predisposto da Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A - ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e s.m.i. (protocollo CR-35229-2016);
- che il Nucleo di Valutazione ha espresso parere negativo sull'ammissibilità a contributo della domanda deliberando « VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO SI PROPONE: LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL' IMMOBILE A (1 e 3 in domanda) per le seguenti motivazioni: a) La parte adibita ad abitazione non è ammessa a contributo in quanto il tecnico dichiara in perizia che tale componente non è strumentale all'attività dell'azienda; b) La parte adibita a deposito non è ammessa a contributo in quanto non è stato adeguatamente dimostrato il razionale utilizzo a fini produttivi alla data del sisma né nei 36 mesi antecedenti. Infatti, l'azienda manca di iscrizione all'UMA e le superfici dichiarate a deposito non risultano coerenti con le produzioni effettuate nel periodo di riferimento; c) Dall'analisi della documentazione fotografica ricavata da Street view del 2011 si evincono un precario stato manutentivo e dei danni preesistenti al sisma. Su questi ultimi, il tecnico non effettua una sufficiente distinzione tra gli stessi e i danni causati

dal sisma, non consentendo in questo modo in istruttoria un corretto riconoscimento del livello di danno dichiarato; d) Si rimarca inoltre una rilevante incongruenza tra la superficie risultante a catasto (176 mq) e la superficie dichiarata dal tecnico in perizia giurata (508,40 mq) nonostante -per sua stessa ammissione -non abbia potuto effettuare alcun tipo di adeguato rilievo sullo stabile oggetto di valutazione, venendo meno al disposto dell'art. 9 comma 2 dell'Ord. 57/2012 s.s.m.m. Il Nucleo modifica e approva l'esito proposto dai tecnici istruttori. Il richiedente non può avvalersi della possibilità di ripresentazione della domanda ai sensi dell'art. 13 bis dell'Ord. 57/12 ss.mm.ii. »;

- che si è proceduto, attraverso il sistema Sfinge, all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto, a firma del Responsabile Unico del Procedimento - R.U.P. (protocollo CR-42062-2016 del 01/08/2016), ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Dato atto:

- che il sopramenzionato preavviso di rigetto è stato rifiutato, protocollo CR-43804-2016 del 09/08/2016, contestualmente alla presentazione di osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- che, conseguentemente, si è reso necessario un supplemento d'istruttoria della domanda, svolto da Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012;
- che il Nucleo di Valutazione ha valutato e discusso il succitato supplemento d'istruttoria nella seduta dell'08/09/2016, come risulta dal verbale protocollo CR-47722-2016 dell'08/09/2016, conservato agli atti dal Responsabile della procedura istruttoria delle domande di concessione, ed ha definito l'esito istruttorio deliberando quanto riportato nella scheda "Riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera" ed allegata al presente atto;

Vista la scheda "Riepilogativa" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria;

Ritenuto di procedere con il non accoglimento dell'istanza

DECRETA

- di rigettare la richiesta di contributo sull'immobile A (1 e 3 in domanda) (come riportato in scheda "Riepilogativa" tabella "Riepilogo degli interventi proposti") per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, presentata da **Bertoli Maria impresa individuale**, con sede legale in Concordia sulla Secchia (MO), via Paglierine n. 6 – C.A.P. 41033, C.F. BRTMRA55P48C951T e P.IVA 02907370361;
- di prendere atto dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di contributo sugli immobili contenuti nell'esito istruttorio allegato al preavviso di rigetto (protocollo CR-42062-2016 del 01/08/2016) e nell'esito di supplemento istruttorio (protocollo CR-47707-2016) presentato al Nucleo di Valutazione dell'08/09/2016, come risulta dal verbale protocollo CR-47722-2016 dell'08/09/2016, che si intendono integralmente richiamati;

- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema Sfinge al soggetto richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato al termine di 120 giorni.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

2. CR/2016/7540 BERTOLI MARIA

CR- 7540 2016_ BERTOLI MARIA

TABELLA Riepilogo degli interventi richiesti (riferimenti ex-ante):

ID. IMMOBILE come da domanda	COMUNE	FOGLIO	P.LLA-SUB	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	SUP richiesta a contributo (mq) -ante -post	INDENNIZZO ASSICURATIVO	CONTRIBUTO RICHIESTO (IL MINORE TRA COSTO CONVENZIONALE E COSTO INTERVENTO AL LORDO IVA)
n.1 (abitazione + parte di deposito da mantenere)	Concordiasulla Secchia	41	73-1,2	TAB. B – lettera C) livello operativo "E3"	Ante: -291,11 Post: -280,33	€ 0,00	€ 459.209,95 (c. convenzionale)
n.2 (B1)	Concordia sulla Secchia	Ante: -0,00 Post: -210,55	€ 0,00	€ 346.816,42 (c. intervento)
n.3 (deposito preesistente da demolire)	Concordia sulla Secchia	41	73-1	TAB. B – lettera C) livello operativo "E3"	Ante: -419,68 Post: -0,00	€ 0,00	€ 556.810,44 (c. convenzionale)
n.4 (B2)	Concordia sulla Secchia	Ante: -0,00 Post: -210,55	€ 0,00	€ 346.816,42 (c. intervento)
TOT.							1.016.020,39*

* valore calcolato sui due immobili esistenti alla data del sisma

TABELLA Riepilogo degli interventi proposti:

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa (mq) -ante - post	DESTINAZIONE D'USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria (se richiesta)
n.1 (abitazione + parte di deposito da mantenere)	Ante: -291,11 Post: -0,00	Abitazione non strumentale + deposito	TAB. B – lettera C) livello operativo "E3"	NV*	NV*	€ 0,00
		Demolizione e ricostruzione				€ 0,00
n.2 (B1)	Ante: -0,00 Post: -0,00	Deposito		NV*	NV*	€ 0,00
		ricostruzione				€ 0,00
n.3 (deposito preesistente da demolire)	Ante: -419,68 Post: -0	Deposito magazzino	TAB. B – lettera C) livello operativo "E3"	NV*	NV*	€ 0,00
		demolizione				€ 0,00
n.4 (B2)	Ante: -0 Post: -0,00	Deposito magazzino		NV*	NV*	€ 0,00
		Ricostruzione				€ 0,00
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A						€ 0,00

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO AL LORDO IVA 22%	€ 0,00
---	--------

PROPOSTA DI DELIBERA:

-VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
 -VISTE LE OSSERVAZIONE PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN FASE DI CONTRODEDUZIONI CHE SI RIPORTANO:

Punto A): La parte abitativa seppur abitazione non strumentale, è comunque parte integrante dell'unica unità strutturale dell'edificio, pertanto deve essere comunque finanziata anche se in percentuale.

Punto B): la parte produttiva, come da documentazione allegata, era usata per l'azienda agricola, ma dopo il sisma, come anche dichiarato dalla proprietaria, le attrezzature e materiali contenuti all'interno dei locali sono stati spostati per evitare ulteriori danneggiamenti. E' rimasto sotto le macerie il trattore, come evidenziato nella allegata documentazione fotografica. In quanto all'iscrizione UMA si ribadisce ed evidenzia che tale iscrizione non è obbligatoria e di conseguenza non può essere preso come elemento sostanziale per una motivazione di rigetto, né tantomeno le produzioni effettuate con le superfici dichiarate che in questo caso sono congrue.

Punto C): da un attento esame delle fotografie allegate alla proposta di rigetto e prese come riferimento per la dimostrazione di uno stato precario dell'edificio prima del sisma, è stato rilevato che tali foto non avvalorano la tesi che prima del sisma il fabbricato fosse già precario, in quanto le foto inserite a pag. 13 della proposta di rigetto non rilevano alcun danno preesistente alla data del sisma, ma anzi confermano che l'edificio è una unità strutturale unica ed edificata in una sola epoca. La foto del prospetto laterale con la falda del tetto inclinata inserita a pag. 14 di 26 della proposta di non ammissibilità a contributo, dovrebbe evidenziare nella parte cerchiata in rosso uno stato precario presente alla data del sisma. In merito a questo si tiene a precisare che la copertura appare ben allineata nel manto di copertura e la parete non presenta lesioni evidenti, al contrario della fotografia allegata nella domanda di contributo ed anche inserita nella proposta di non ammissibilità, a pag. 15 di 26, nella quale è ben evidente che il manto di copertura è sconnesso e le lesioni alla parete sono state causate da un crollo avvenuto a seguito del sisma. Da ultimo se prese in esame, le ultime due fotografie inserite a pag. 15 di 26 della proposta di non ammissibilità, la prima, di Street View, presenta un albero che non rende ben visibile l'ipotizzato stato pre-sisma, al contrario di quella successiva, allegata alla domanda dove invece è ben evidente sia il dissesto della copertura che le lesioni alla parete. Quanto sopra esposto in merito alle fotografie riportate nella proposta di non ammissibilità non possono essere adottate come elemento per una proposta di rigetto, in quanto non provano assolutamente lo stato precario del fabbricato prima del sisma, anche perché i danni riportati dal fabbricato a causa del terremoto sono maggiori sia nella quantità che nell'entità di quelli evidenziati nei punti di presa fotografica presi per la motivazione di cui al punto c), pertanto non era necessario una distinzione tra gli ipotizzati danni pre-sisma da quelli del livello di danno dichiarato.

Punto D): In merito alla rilevante incongruenza tra la superficie risultante al catasto (mq. 176) e la superficie dichiarata in perizia giurata, si ribadisce ed evidenzia che il catasto non è probatorio e in molti casi si riscontra una non corrispondenza tra la superficie presente in visura catastale e quella dichiarata nella perizia giurata, dovuta a volte al mancato aggiornamento della situazione catastale. Ciò non vuol dire che una superficie, anche se inferiore a quella catastale non esista, ma soltanto che la consistenza catastale non è stata aggiornata nel tempo e tantomeno poteva essere fatta dopo il sisma, per le cui unità immobiliari viene richiesta la visura storica catastale per vederne la consistenza e che questa non sia aumentata dopo il sisma. In questo caso specifico la maggiore superficie esiste da sempre e questo è evidente sia nella mappa catastale del catasto terreni dove il fabbricato esisteva già con le dimensioni attuali e nelle foto che evidenziano una omogeneità strutturale e di caratteristiche tecnico costruttive e materiali, risalenti ad un'unica epoca costruttiva. La consistenza dell'edificio è stata sia dichiarata dalla proprietaria sia nella perizia giurata

RECEPITE PARZIALMENTE IN QUANTO:

Punto A): Non è riconosciuto neanche l'uso della parte produttiva.

Punto B) In merito alla dimostrazione dell'utilizzo della parte produttiva ai fini agricoli alla data del sisma, sono stati richiesti, in fase di merito, il 26/04/2016, le utenze, il libretto di circolazione dell'unico mezzo visibile e le fatture d'acquisto di concimi e sementi riferite al 2012 o ai 36 mesi precedenti. A queste richieste non è stata fornita alcuna risposta e in merito alle fatture sono state inviate quelle riferite ad un lasso di tempo non stabilito dall'Ordinanza (antecedente al 2009 e post 2014). Pertanto aggiungendo a questi elementi la mancanza di libretto UMA e allegato E (pur se non obbligatorio) e di immagini fotografiche di altra attrezzatura danneggiata dal sisma non si ha un'evidenza oggettiva dell'utilizzo ai fini della produzione agricola alla data del sisma o antecedente ai 36 mesi.

Punto C): Non influenti ai fini delle controdeduzioni

Punto D): Non influenti ai fini delle controdeduzioni

SI PROPONE:

LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL' IMMOBILE A (1 e 3 in domanda) per le seguenti motivazioni:

- A) La parte adibita ad abitazione non è ammessa a contributo in quanto il tecnico dichiara in perizia che tale componente non è strumentale all'attività dell'azienda;
- B) La parte adibita a deposito non è ammessa a contributo in quanto non è stato adeguatamente dimostrato il razionale utilizzo a fini produttivi, pertanto la ricostruzione dell'immobile richiesto non è considerabile come necessaria alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (art.2 comma 1 e 2).

Il richiedente non può avvalersi della possibilità di ripresentazione della domanda ai sensi dell'art. 13 bis dell'Ord. 57/12 s.s.m.i.i.

Il Nucleo approva l'esito istruttorio proposto dai tecnici istruttori.